



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **36** reg. delib.

del **09/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 21:00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con Decreto n. 1 del 20/03/2020 (Protocollo n. 4378 del 20/03/2020), si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma "GoToMeeting".

Il Presidente del Consiglio Sig. Piccinini Paolo, il Sindaco Sig. Vigo Lorenzo, il Vicesindaco Sig.ra Raffinetti Anna e il Segretario Comunale Sig. Bariani Roberto, risultano presenti nella sede istituzionale del Comune.

Il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA	X	
2.	MUSSI Andrea	X		9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana		X
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore		X
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA	X	
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	POGGI STEFANO	X	
7.	DE PAOLI FABIANA		X				

TOTALE 10 3

Il Sig. PICCININI PAOLO - Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, verificata la qualità del segnale video e audio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 118 della Costituzione Italiana attribuisce al Comune in via di principio tutte le funzioni amministrative relative al proprio territorio, demandando alla potestà regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento di dette funzioni;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 05/06/2003 n. 131, attuativo dell'art. 118 della Costituzione, il quale prevede che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le Comunità montane, secondo le rispettive competenze, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per la realizzazione di funzioni istituzionali e lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Preso atto che, in virtù di quanto stabilito dal richiamato art. 7 della legge n. 131/2003, in sede di attuazione del principio di sussidiarietà, qualora siano impiegate risorse pubbliche, l'Amministrazione procedente deve fondare i provvedimenti decisionali e gestionali sulla previsione dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, al fine di attuare i principi di sussidiarietà e di partecipazione dei cittadini alle attività istituzionali locali, di dover approvare il: "Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore";

Acquisito il parere della Commissione consiliare;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 5 e dato atto che la presente deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto normativo;

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per appello nominale:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10

Astenuti n. //

Contrari n. //

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, costituito da n. 18 articoli;
2. di dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alle norme regolamentari oggetto del presente provvedimento;
3. di dare ampia diffusione del testo regolamentare mediante il sito del Comune ed altri mezzi di comunicazione;

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per appello nominale :

Presenti n.10

Favorevoli n. 0
Astenuti n. //
Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale, l'attività professionale di acconciatore.
2. Allo svolgimento dell'attività di acconciatore si applicano le seguenti norme e disposizioni:
 - L.R. 16 dicembre 1989 n. 73 *"Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"*;
 - Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s. m. i. *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;
 - D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* e s.m.i.;
 - D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 e s. m. i. in breve *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"*;
 - L.R. n. 3 del 27 febbraio 2012 relativa a *"Disposizioni diverse in materia di artigianato e commercio"*;
 - Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 (*Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"*), come modificato dal Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n.4;
 - L.R. 19 febbraio 2014, n.11 *"Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività"*, come modificata dalla L.R. 12 dicembre 2017, n.36;
 - D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124"*;
 - *"Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;
 - Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa (Regione Lombardia) del 27/06/2017, n. 7649 *"Recepimento accordo conferenza unificata moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate - d.lgs. n.126/2016 e d.lgs. n. 222/2016"*;
 - L.R. 12 dicembre 2017, n.36 *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione."*;

Art. 2 - Definizione

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'art. 2, comma 1, della Legge 174/2005.
2. Le imprese di acconciatura possono, inoltre, svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura e decorazione delle unghie, avvalendosi, per lo svolgimento di dette prestazioni, anche di collaboratori familiari e/o di personale dipendente. L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista nella medesima sede: è comunque necessario, in ogni caso, il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle due distinte attività.
3. Le imprese di acconciatura possono vendere o, comunque, cedere, alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"*.

4. Nel caso di cessione di beni accessori esclusi da quelli di cui al precedente comma 3, l'attività di commercio è soggetta alla presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (per brevità "S.U.A.P.") ai sensi del decreto legislativo 114/1998, della relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (per brevità S.C.I.A.).

Art. 3 – Requisiti professionali

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005 e s.m.i.
2. Il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n. 147/2012, verifica il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
3. Il possesso del requisito di acconciatore consente l'esercizio dell'attività *unisex*.
4. L'abilitazione professionale viene conseguita previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione, della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento, della durata di tre anni, presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
5. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6, la sola esperienza professionale non è più sufficiente per svolgere l'attività di acconciatore.
6. Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2008/2009.
7. L'attività di acconciatore può essere svolta anche al termine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche). Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "*operatore del benessere: acconciatore*" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore). Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell'attestato di specializzazione che abilita all'esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "*Tecnico dell'acconciatura*" non è valido per l'esercizio della professione).
8. I percorsi in extra obbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età all'atto dell'iscrizione al percorso.
9. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere trasmessi dall'interessato al Ministero dello Sviluppo Economico, che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all'emissione del decreto di riconoscimento.

Art. 4 – Responsabile tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro, vale a dire da un socio accomandatario o dal socio unico, in caso di s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali, da almeno un socio (in caso di società costituite da due soci) in caso di s.n.c., ovvero dalla maggioranza dei soci. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, deve essere designato un responsabile tecnico per ogni singola sede.

3. In caso di società di capitali e di ditte non artigiane i requisiti professionali debbono essere posseduti da un direttore tecnico formalmente designato.
4. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
5. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare formalmente per iscritto un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto agli obblighi di cui al precedente comma 4.
6. Limitatamente ai casi di assenza temporanea ed eccezionale nell'arco della singola giornata, la continuità della prestazione di servizi potrà essere garantita dalla presenza di un dipendente con abilitazione professionale, ovvero da un familiare coadiuvante o un socio, muniti di abilitazione professionale, ovvero da un dipendente con i pre-requisiti indicati alla lettera a) e b) dell'art. 3 della legge 174/2005 necessari per accedere al corso di formazione teorica e all'esame teorico – pratico per l'accesso alla professione .
7. La modifica del soggetto titolare del requisito professionale (responsabile tecnico) deve essere comunicata al SUAP del Comune di Casteggio, attraverso il portale "<https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>".

Art. 5 – Luogo e modalità di svolgimento dell'attività

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie e dotati di destinazione d'uso compatibile secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico.
2. Nell'ambito del territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante, anche con mezzi mobili attrezzati e/o con utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza dell'ATS, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti per il normale esercizio dell'attività.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:
 - a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
 - b) di impiego del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
 - c) di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici, garantendo il servizio tramite personale in possesso dei requisiti professionali.
5. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi, l'idonea sala d'attesa ed i servizi igienici, siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, ed abbiano corretta destinazione d'uso come previsto dal vigente strumento urbanistico. I locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono possedere i previsti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. In tal caso il titolare deve consentire i controlli da parte di personale addetto alla vigilanza e al controllo, nonché rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 6 – Requisiti igienico-sanitari

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
2. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.
3. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. Per ogni sede operativa dell'impresa, sia in caso di nuova apertura che di subingresso, deve essere redatto, a cura del titolare o legale rappresentante, un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia.

5. I locali di esercizio, oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere i requisiti strutturali previsti nell'Allegato A). Tale allegato fa riferimento al vigente Regolamento Locale di Igiene e potrebbe essere soggetto a revisione conseguentemente all'adozione, da parte del Ministro della Salute, del decreto previsto al comma 1-bis inserite dal D.Lgs. 222/16 all'art.80 del D.P.R. 380/01 "*definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici*". In tal caso l'allegato si intenderà aggiornato senza la necessità di revisione del presente Regolamento.
6. Fatto salvo quanto previsto in materia di igiene del lavoro, per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o in caso di subingressi, qualora non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria, i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione esistente, già autorizzata oppure dichiarata/segnalata al Comune all'avvio dell'attività.
7. Nel caso di svolgimento dell'attività di estetista in forma congiunta a quella di acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n.5/2016 e s.m.i., nonché dal Regolamento Comunale disciplinante la materia. E' fatta salva la necessità di prevedere il numero di servizi necessari, secondo quanto previsto dall'Allegato A).
8. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari, di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS territorialmente competente.

Art. 7 – Segnalazioni e comunicazioni relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione dell'attività

1. Come meglio precisato negli articoli di cui al successivo Capo II, tutte le vicende amministrative relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione dell'attività di acconciatore sono soggette alla presentazione di idonea pratica telematica.
2. Tale pratica telematica deve essere presentata tramite il portale "<https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>" accedendo al SUAP del Comune di Casteggio - ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

Art. 8 – Attività a fini didattici o dimostrativi

1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al Comune di Casteggio, con indicazione della tipologia di evento promozionale e dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla L. 174/2005 in possesso della qualifica professionale.
3. Le prestazioni, qualora siano erogate dagli allievi, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciature. In tal caso gli aggiornamenti o i corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al Comune di Casteggio.

CAPO II -NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 9 – Avvio attività: Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per brevità, "S.C.I.A.", ai sensi dell'art.19 della L.241/90 s.m.e i., deve essere presentata in via telematica al SUAP del Comune di Casteggio, utilizzando la procedura guidata presente nel portale "<https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>" se previsto e/o necessario, con le procedure previste all'art.19-bis della stessa L.241/90 "*Concentrazione dei regimi amministrativi*" (S.C.I.A. unica ovvero S.C.I.A. condizionata all'acquisizione di atti di assenso).

2. Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.
3. Ogniqualevolta l'interessato debba presentare, oltre alla S.C.I.A., una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, attraverso il sistema dell'interoperabilità, come previsto dall'art.5, comma 2, del D.P.R. 160/2010, nonché dall'art. 7, comma 1, della L.R. 36/2017.
4. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema telematico, riportante l'identificativo della pratica e il numero di protocollo dell'avvenuta presentazione al SUAP, eccetto il caso in cui la S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso. La ricevuta emessa ai sensi dell'art.18-bis della L.241/90, ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge.
5. Copia informatica o copia stampata della S.C.I.A., completa della relativa ricevuta, deve essere messa a disposizione presso i locali destinati all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici, Agenti di Polizia Locale, della Forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienicosanitario e di sicurezza.
6. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, al domicilio del cliente, devono recare con sé la copia informatica o stampa della S.C.I.A. e della relativa ricevuta, ed esibire la stessa ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
7. Il SUAP trasmette immediatamente la S.C.I.A. ricevuta agli Uffici interni al Comune e agli Enti esterni coinvolti per le verifiche *ex-post* da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 19 della L.241/90 e s.m.i.. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari il Responsabile del SUAP adotterà gli atti previsti all'art.19 e seguenti della suddetta legge, nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 11/2014 come modificata dall'art.7 della L.R. 36/2017.
8. Il titolare o legale rappresentante, il responsabile tecnico, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art.2 D.P.R. 252/1998, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione*" di cui all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

Art. 10 – Modifiche, trasferimento, sospensione volontaria, subingresso, cessazione dell'attività, modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali

1. In caso di ampliamento, modifica sostanziale (es. aumento o diminuzione delle postazioni di lavoro) ovvero di trasferimento dell'attività, rispetto a quanto autocertificato con la S.C.I.A. di inizio attività, dovrà essere presentata S.C.I.A. di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo, al SUAP del Comune di Casteggio.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi è soggetta a presentazione della comunicazione del periodo di sospensione con le modalità indicate al precedente articolo. L'attività può essere sospesa volontariamente per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune di Casteggio. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività, subingresso per atto tra vivi, è soggetto alla presentazione della Comunicazione al SUAP del Comune di Casteggio, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata dai documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.
4. Nei casi previsti dall'art.5, comma 4, della Legge 8 agosto 1985, n.443 "*Legge quadro per l'artigianato*", l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5, a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico. In caso di morte, quando gli eredi saranno in grado di produrre l'atto di successione, dovranno presentare la Comunicazione di subingresso *mortis causa*, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente.
5. Come previsto all'art.7, comma 1 lett. c) della L.R. 36/2017, in caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione con le modalità descritte all'articolo precedente.

Art. 11 – Affitto di poltrona o di cabina

1. L'esercente l'attività di acconciatore può consentire l'utilizzo di propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n.5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista, nonché dal Regolamento Comunale.
2. L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, sia ad opera di differenti imprese ai sensi del precedente comma, che ad opera della medesima impresa, è soggetta alla presentazione di idonea S.C.I.A. telematica, come indicato ai precedenti articoli, per entrambe le attività, al verificarsi dell'evento.
3. Le singole attività devono possedere i requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienicosanitari richiesti.
4. Le parti esercenti le diverse attività devono sottoscrivere un apposito contratto, stipulato ai sensi dell'art.1615 del Codice Civile, avente ad oggetto la gestione e il godimento dei beni mobili e immobili destinati ad attività economica: tale contratto deve regolare in modo preciso i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni, al fine di sancire la netta separazione delle rispettive aziende.
5. A fini esemplificativi, il contratto deve individuare nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
6. Le diverse attività sono esercitate in qualità di impresa, con autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A.; il rapporto contrattuale che lega le due attività attiene alla sfera privatistica.
7. L'area utilizzata dalle diverse imprese per lo svolgimento del servizio sulla persona deve essere di uso esclusivo, mentre possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle diverse attività.

Art. 12 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all'interessato, anche alle Organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990.

CAPO III – ORARI E TARIFFE

Art. 13 – Orari e tariffe

1. L'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 07,00 e le 21,00, dal lunedì al sabato. All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato, l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali, nonché di esporre all'interno dei locali le tariffe applicate. Se l'esercizio è ubicato in uno stabile condominiale, il cartello degli orari deve essere esposto anche all'ingresso principale del condominio.
3. L'orario prescelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, in ogni modo deve rispettare quanto stabilito al comma 1.
4. È consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario esposti presso l'esercizio.
5. Nel mese di dicembre e nella festività del 6 gennaio è sempre consentita l'apertura facoltativa dell'attività nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre): l'apertura facoltativa ed il rispettivo orario devono essere comunque resi noti al pubblico, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. Eventuali ulteriori aperture facoltative nelle giornate festive saranno individuate con ordinanza sindacale.
6. Le attività di acconciatura che si trovano all'interno dei Centri Commerciali possono osservare gli orari di apertura del Centro Commerciale stesso.

7. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'attenzione della clientela, all'interno dell'esercizio.

CAPO IV -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14 – Vigilanza e controlli

1. Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza pubblica, degli altri corpi ed istituzioni, incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento ed il personale dell'ATS, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio del titolare, in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 15 – Regime sanzionatorio

1. Sono irrogate dal Comune, e, nella fattispecie, dal Comando Polizia Locale, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*", le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 della legge n. 174/2005 nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura:
 - in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n.174/2005, del R.R. n.6/2011 modificato dal R.R. n.4/2018 e del presente Regolamento Comunale che disciplinano l'esercizio dell'attività;
 - in caso di mancata presentazione della S.C.I.A. o della comunicazione di sospensione di cui all'art.10, comma 2, del presente Regolamento Comunale;
2. Il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".
3. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetto alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n.204 e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.8.
4. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme speciali di cui ai punti 2 e 3, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento o da Ordinanze attuative dello stesso, sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra €25,00 ed €500,00, ai sensi dell'rt. 7 bis T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000). Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 16 – Sospensione e divieto di prosecuzione attività

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.21-bis, introdotto dalla L.R. 5 febbraio 2010, n.7 alla L.R. 16 dicembre 1989 n.73, in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il Responsabile del SUAP, su formale segnalazione del Comando di Polizia Locale o dei Responsabili dei settori tecnici, può disporre la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni e, nell'ipotesi della reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, di divieto prosecuzione attività o inibitori previsti agli artt. 19 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 11/2014 come modificata dall'art.7 della L.R. 36/2017.
3. In particolare, vengono considerati motivi di pubblico interesse, con possibilità di vietare la prosecuzione dell'attività:
 - a. l'inosservanza da parte del titolare dei provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del precedente articolo;
 - b. il mancato ripristino, da parte del titolare, entro il termine concesso, i presupposti relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, a seguito verifiche effettuate dagli organismi competenti;
 - c. la perdita, da parte del titolare dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Lo svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale o il mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, comporta la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1.
5. Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività in caso di uso diverso della destinazione d'uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata nella S.C.I.A.

6. Il Comandante della Polizia Locale ordinerà la chiusura dell'esercizio, anche forzata, in caso di attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Disposizioni transitorie

1. Gli esercizi per attività di acconciatore già operativi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, entro un anno da tale data, devono adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare, salva la possibile concessione di deroghe esclusivamente per esigenze tecniche documentate, previo parere dell'ATS per le materie di competenza.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente nelle seguenti materie: acconciatore, servizi alla persona, igienico – sanitarie ed ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva.

Art. 18 – Clausola di adeguamento ed entrata in vigore

1. Nell'eventualità vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente Regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modifica regolamentare.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono espressamente abrogate le disposizioni dettate da previgenti Regolamenti comunali, in quanto incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

ALLEGATO 1: ACCONCIATORE

REQUISITI GENERALI PER STRUTTURE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ed EVENTUALE UTILIZZO LAMPADE ABBRONZANTI

PREMESSA

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, compresa la prestazione di allungamento di capelli (extension).

Per lo svolgimento dell'attività è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per via telematica al Suap del comune in cui si esercita l'attività.

Più precisamente il Regolamento Regionale n.6 del 28 /11/2011 prevede che in caso di:

- inizio o modifica di attività
- trasferimento attività
- sospensione o cessazione dell' attività esistente
- subingresso dell'attività
- modifica dei soggetti titolari di requisiti professionali

deve essere presentata la “SCIA” corredata dalla necessaria documentazione al Comune ove è ubicata la struttura e più precisamente allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) o ad altra struttura individuata allo scopo dal Comune.

L'ufficio comunale preposto provvederà ad inoltrare in via telematica la SCIA presentata all'ASL competente per territorio. La nomina del responsabile tecnico preposto alla singola localizzazione dell'impresa esercente l'attività di acconciatore, pervenuta al REA tramite il SUAP utilizzando “COMUNICA”, deve risultare nella visura camerale e quindi certificabile.

Si rammenta che l'ASL, sull'esercizio già avviato, svolgerà attività di vigilanza sul rispetto dei requisiti strutturali e funzionali richiesti dalle norme.

L'attività di controllo sarà, in particolare indirizzata, alla verifica dell'applicazione di idonei misure di controllo dei rischi per la salute umana connessi allo svolgimento dell'attività di acconciatore.

Al fine di agevolare ed indirizzare la progettazione di strutture che poi verranno utilizzate per svolgere l'attività acconciatore, si elencano di seguito i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, nonché alcune indicazioni di buona prassi igienica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Regolamento Locale d'Igiene Titolo III	Capitolo 12
DM Ministero della Sanità 28.09.1990	Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali che viene applicata a questa materia sulla base di quanto indicato indicata al punto successivo
Legge 17 agosto 2005 n. 174	Disciplina dell'attività di acconciatore
Regolamento Regionale n.6/11/2011	Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art.21 bis della L.R. n.73/12/1989.
D.Lgs n.59/2010	Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

LOCALI NECESSARI:

1. Locali/postazioni destinate all'attività
2. Zona attesa
3. Servizio/i igienici
4. Eventuali depositi
5. Eventuali spogliatoi

ALTEZZE E RAPPORTI AEROILLUMINANTI (R.A.I.) DEI LOCALI:

Locale	Altezza minima	Superficie minima	R.A.I. (1)
Locale/postazioni attività	m 2.70	(2)	1/8
Zona attesa	m 2.70	m ² 9	1/8
Servizi igienici	m 2.40	m ² 1	m ² 0.6 o ventilazione forzata (3)
Antibagno	m 2.40	m ² 1 - e m ² 3 se utilizzato come spogliatoio	
Deposito	m 2.40	Adeguate al volume di attività	
Spogliatoio addetti	m 2.40	m ² 3 per il primo addetto + m ² 1 per ogni ulteriore addetto	Ventilazione naturale o forzata (3)

NOTE

1. Superficie finestrata apribile/superficie del locale (la superficie finestrata comprende le finestre, le vetrine apribili, le porte affaccianti su cortili o aree private. Non sono comprese le porte di accesso sulle pubbliche vie)

N.B. L'aerazione naturale può essere integrata, o sostituita, dall'installazione di impianto di condizionamento realizzato conformemente alla norma tecnica UNI 10339 (con relazione tecnica dell'impianto stesso indicante tra l'altro i ricambi volume/ora, l'ubicazione delle prese d'aria – ad altezza di almeno 3 m dal suolo se ubicate all'interno di cortili e di almeno 6 m se su spazi pubblici - dei punti di espulsione esterni – a tetto in posizione tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali)

L'illuminazione naturale può essere integrata o sostituita da apparecchiature per l'illuminazione artificiale.

2. La superficie minima necessaria per la prima postazione di lavoro è di mq 15, al netto dei servizi igienici e di eventuali locali accessori. Ogni ulteriore postazione di lavoro dovrà avere di norma una superficie minima di 5 mq. Superfici inferiori sono consentite (ad esempio per box solarium) a condizione che il singolo box presenti un diametro di almeno mt. 1,50

3. Il dispositivo per aerazione forzata dei servizi igienici dovrà essere dotato di canna di esalazione sfociante oltre il colmo del tetto ed assicurare un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in aspirazione continua ovvero 12 volumi/ora se in aspirazione intermittente

REQUISITI SINGOLI LOCALI

LOCALE ATTIVITÀ	REQUISITI
	- le pareti delle postazioni di lavoro devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile (piastrelle o materiale equivalente) sino all'altezza di m.2,00 - il pavimento dovrà essere unito e lavabile - le porte e gli infissi e gli arredi dovranno avere superfici lisce e di facile pulizia - le attrezzature compresi i lavatesta devono essere installate in modo di consentire adeguata pulizia e sanificazione delle attrezzature stesse e dell'area circostante DOTAZIONE - armadietti chiusi per riporre la biancheria pulita per ogni cliente - recipienti chiusi per la biancheria usata - recipienti per rifiuti - prodotti e/o attrezzature per al disinfezione degli arnesi di lavoro - contenitori resistenti con coperchio per l'eliminazione di taglienti monouso (es. lamette ecc.) se utilizzati. L'eliminazione dei taglienti deve avvenire con le cautele idonee a evitare tagli

	accidentali
SERVIZI IGIENICI	REQUISITI e DOTAZIONE Dovrà essere previsto almeno un servizio igienico accessibile dall'interno della struttura e ad uso esclusivo dell'attività. Dovrà essere dotato di: - riscaldamento - pareti rivestite con materiale lavabile sino ad un'altezza di m 2, - lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone ed asciugamani non riutilizzabili, - antibagno. La separazione tra bagno ed antibagno dovrà essere realizzata a tutta parete. L'antibagno può essere a servizio di uno o più servizi igienici. Nel caso di antibagno comune a più servizi igienici, può essere installato un unico lavabo con relativa dotazione nell'antibagno stesso. In presenza di dipendenti dovranno essere presenti servizi igienici secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di igiene del lavoro.
SPOGLIATOI dipendenti	DOTAZIONE e REQUISITI Dovranno essere dotati di: - riscaldamento - armadietti con possibilità di chiusura per riporre gli indumenti privati (uno per ciascun dipendente). Nel caso gli operatori svolgano attività "insudicianti" o utilizzino sostanze oleose e/o pericolose ecc gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per indumenti privati. Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso. Può essere utilizzato un unico spogliatoio in attività con massimo 5 dipendenti. E' ammesso posizionare gli armadietti nell'antibagno dei servizi igienici purché sia ad uso esclusivo degli operatori e sufficientemente ampio per contenere tutti gli armadietti necessari.

ULTERIORI INDICAZIONI

REQUISITI PROFESSIONALI

Per lo svolgimento dell'attività risulta necessario essere in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 L 174/05. Al riguardo è possibile ottenere tutte le informazioni del caso direttamente presso il SUAP o altro Ufficio Comunale preposto.

RESPONSABILE TECNICO

In ogni sede operativa dell'impresa deve essere nominato il responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività

In caso di assenza per malattia o temporaneo impedimento del R.T. il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto munito di idonea abilitazione professionale.

VENDITA DI PRODOTTI INERENTI L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

L'art. 2 del Regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 consente alle imprese di acconciatura la vendita alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed altri beni accessori relativi ai trattamenti effettuati quali ad esempio le creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli. Tali prodotti devono essere certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie.

Per la vendita di tali prodotti non è richiesta la presentazione allo Sportello Unico della Scheda 1 – S.C.I.A. (attività di vendita).

ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato. Tutte le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere di tipo monouso o sottoposte a sterilizzazione

LAMPADE ABBRONZANTI (se utilizzate fare riferimento alla scheda attività estetica)

L'utilizzo di lampade abbronzanti rientra esclusivamente nell'attività di estetica, e pertanto, occorre ribadire che, anche in presenza del solo utilizzo di lampade, l'attività ricade nella legge 1/90 nonché nelle disposizioni del Decreto 12 maggio 2011 n. 110. Dovranno, quindi, essere presenti tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali destinati all'attività di estetista ed il possesso della relativa qualifica professionale.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'esercizio deve essere dotato di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Nel caso la zona non sia servita da pubblico acquedotto e pertanto l'esercizio sia dotato di sistema di approvvigionamento autonomo (pozzo privato) dovrà essere richiesto ed ottenuto, a cura del titolare, certificato di potabilità e dovranno essere effettuate annualmente analisi di controllo.

RECAPITO SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici derivanti dall'esercizio devono recapitare in fognatura pubblica previa richiesta di allacciamento.

Nel caso la zona sia sprovvista di pubblica fognatura, lo scarico dovrà essere espressamente autorizzato dalla Provincia competente.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Vedere "Scheda Inquinamento Acustico" al punto "Casi particolari".

RIFIUTI

I rifiuti urbani dovranno essere conferiti al servizio di nettezza urbana. I taglienti monouso che vengono a contatto con la cute sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e pertanto non possono essere smaltiti mediante conferimento al servizio di nettezza urbana. Lo smaltimento deve avvenire avvalendosi di ditte autorizzate.

AGIBILITÀ ED IMPIANTI

I locali utilizzati dovranno essere in ogni caso in possesso dei requisiti di agibilità e tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e condizionamento) dovranno essere certificati rispondenti alla vigente normativa ai sensi della DM 37/08.

PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE

Per ogni sede dell'impresa dovrà essere redatto e custodito un protocollo di sanificazione e di sterilizzazione dei locali e degli strumenti utilizzati secondo lo schema di seguito riportato.

DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE NEI NEGOZI DI ACCONCIATURA

Disinfezione delle mani dell'operatore
Disinfezione della cute del cliente
Disinfezione degli strumenti di lavoro
Disinfezione di materiale in plastica e gomma
Disinfezione di materiale vario
Disinfezione ambientale

Disinfezione delle mani

Per la disinfezione delle mani possono essere utilizzate ad es. soluzioni acquose di composti iodati o clorexedina gluconato su cute già umida frizionando per 2-3 minuti e usando uno spazzolino per le unghie.

Sciogliere e asciugare con panno pulito o sterile

Disinfezione della cute

Per la disinfezione della cute, nel caso di operazioni di manicure e pedicure, possono essere utilizzate ad es. soluzioni composte con basi di ammonio quaternario o alcoli da soli (citrosil alcolico incolore, bialcol, alcol denaturato al 70%)

Disinfezione degli strumenti di lavoro

Gli strumenti di lavoro dopo ogni utilizzo devono essere sottoposti alle seguenti fasi:

Sciogliere in acqua corrente;

Immergere in soluzioni detergenti/disinfettanti per almeno 30 minuti (per alcuni strumenti quali: forbici e tronchesi, è possibile effettuare una disinfezione superficiale con apposito disinfettante);

Sciogliere finale in acqua corrente;

Asciugatura con salviette monouso;

Riporre gli strumenti in uno degli apparecchi in uso e operare secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio:

In caso di sterilizzazione mediante stufe a secco, gli strumenti vengono sottoposti a una temperatura di 180° per 30 minuti, oppure 170° per 60 minuti, oppure 160° per 120 minuti:

In caso di sterilizzazione in autoclave, gli strumenti vanno inseriti in apposite buste, sigillati e riposti nella camera di sterilizzazione per un tempo pari a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchio. Indicare nel Protocollo i minuti, la temperatura e la

pressione. Le buste contenente gli strumenti saranno aperte davanti al cliente al momento dell'utilizzo;

In caso di sterilizzazione in un apparecchio a sfere di quarzo, gli strumenti vanno rimossi afferrandoli a livello dell'impugnatura o utilizzando pinze sterili e riposti successivamente in appositi contenitori sterili, oppure in sterilizzatore raggi UV-C.

In caso di disinfezione ad alto livello gli strumenti vanno immersi in soluzione nei disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante; vengono poi estratti con pinze sterili, lavati in acqua sterile per rimuovere il disinfettante, asciugati e infine riposti in appositi contenitori sterili, oppure in sterilizzatore raggi UV-C. Lo scopo dell'asciugatura con panni sterili è quello di eliminare tutti i residui umidi per evitare corrosioni e macchie biancastre sugli strumenti. Il confezionamento ha lo scopo di garantire che dopo la sterilizzazione gli strumenti mantengano lo stato di sterilità e siano protetti da contaminazione.

Disinfezione di materiale in gomma e plastica

I materiali in gomma e plastica (spazzole, spatole, pettini, bigodini ecc.) devono essere sottoposti alle seguenti fasi:

Sciacquare con acqua corrente;

immergere in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti;

Sciacquatura finale in acqua corrente;

Asciugatura con salviette monouso;

Riporre in un contenitore per il pulito.

Disinfezione di materiale vario

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione;

Asciugamani, teli ecc. devono essere lavati in lavatrice a 90° o a temperatura più bassa, utilizzando apposito disinfettante.

Disinfezione ambiente

Pavimenti, pareti, arredi:

Pulizia preliminare a umido o con scopa aspiratore per rimuovere lo sporco;

Disinfezione con stracci o spugne imbevute in soluzione acquosa di aldeide formica al 5% o sali di ammonio e clorexidina o ipoclorito di sodio;

Lasciare asciugare;

Sciacquare spesso in acqua gli stracci impiegati.

Lavelli, servizi igienici:

Pulizia con normali detergenti.

Impianti di ventilazione

Gli impianti di trattamento dell'aria devono essere sottoposti periodicamente a interventi di manutenzione.

Carrelli e poltrone

Carrelli e poltrone devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti

Abbigliamento

Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o apposite divise preferibilmente di colore chiaro sempre in perfette condizioni di pulizia;

Durante il lavoro non devono essere portati anelli, e si raccomanda anche di non indossare bracciali e orologi;

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e sempre protette.

Dispositivi monouso

I dispositivi monouso come lamette, aghi ecc. devono essere riposti in apposito contenitore e conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

L'Allegato n. 1 del Regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 prevede che presso gli esercizi di acconciatura siano disponibili presidi di primo soccorso.

Le aziende con meno di tre lavoratori dovranno avere a disposizione il pacchetto di medicazione i cui contenuti sono elencati nell'allegato n. 2 del DM 15 luglio 2003 n. 388. Le aziende con tre o più lavoratori dovranno avere a disposizione la cassetta di pronto soccorso i cui contenuti sono elencati nell'allegato n. 1 del DM 15 luglio 2003 n. 388.

ACCESSIBILITA' PER PORTATORI DI HANDICAP

A riguardo della accessibilità da parte di portatori di handicap alla struttura ed ai servizi igienici si rinvia alle indicazioni degli Uffici Comunali in quanto competenti per legge in tale materia.

***N.B.** Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante e di posteggio ai sensi della Legge 174/2005. L'esercizio delle attività di acconciatore può essere svolta a domicilio del cliente a condizione che l'impresa esercente l'attività disponga già di sede fissa.*